

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

- 1) FIABCI ITALIA – Confcommercio si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le imprese, per le imprese e per la società civile;
 - c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che FIABCI ITALIA propugna nel Paese;
 - d) la solidarietà fra gli associati e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
 - e) la responsabilità verso i soggetti associativi e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
 - f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale come contributo al benessere di tutta la collettività;
 - h) l'europesismo, quale forma primaria nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
 - i) costituisce il capitolo italiano della Fiabci – Federazione Internazionale delle Professioni Immobiliari
- 2) FIABCI ITALIA – si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento e per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
 - a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
 - b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti ed in particolare del loro diritto ad una corretta e completa informazione;
 - c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
 - d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli Organi;
 - e) condotta morale e professionale integra degli associati ed in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in Organismi interni od esterni alla FIABCI ITALIA.
 - f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
 - g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

TITOLO PRIMO
ISTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita una Federazione denominata "FIABCI ITALIA", Federazione Internazionale delle professioni Immobiliari.

Essa costituisce il Capitolo italiano della "FIABCI - Federazione Internazionale delle Professioni Immobiliari", con sede a Parigi, più avanti denominata semplicemente "FIABCI".

La Federazione non ha fini di lucro ed ha sede in Milano, presso l'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano, con facoltà di stabilire la propria sede anche altrove.

Art. 2

Durata

La durata della Federazione è illimitata.

Art. 3

Adesione Confcommercio

Fiabci Italia aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi, accettandone integralmente lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dalle presenti disposizioni statutarie.

Art. 4

Ambiti di rappresentanza

Fiabci Italia rappresenta e tutela i Professionisti Immobiliari. La Federazione non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Essa può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

Art. 5

Finalità

Fiabci Italia, nell'interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge lo scopo di:

1. riunire nel proprio ambito le associazioni di categoria degli operatori e professionisti del settore immobiliare e di quelli ad esso strettamente connessi nonché direttamente gli operatori stessi (siano essi persone fisiche o giuridiche), che per formazione, capacità, onorabilità nell'esercizio della loro attività prestino ogni garanzia di rettitudine e competenza;
2. difendere gli interessi morali e professionali degli associati rappresentandoli ed assistendoli in tutti quei casi che riguardano le regole generali delle professioni;

3. promuovere, attraverso il contatto personale tra i propri associati e quelli appartenenti ai Capitoli degli altri Paesi membri della FIABCI, lo studio dei rispettivi metodi e consuetudini concernenti le professioni immobiliari al fine di migliorare la loro azione professionale e sociale nell'ambito nazionale;
4. promuovere, favorire e coordinare tutte le iniziative interessanti le professioni immobiliari nei vari campi: associativo, culturale, previdenziale, fiscale, assicurativo ed assistenziale;
5. contribuire, con la preparazione professionale dei suoi associati, al progresso culturale e scientifico degli studi delle materie concernenti il settore immobiliare;
6. dare assistenza e consulenza a Organi legislativi, Pubblici Poteri, Enti nell'elaborazione di qualsiasi normativa possa riguardare il settore immobiliare;
7. contribuire alla vita della FIABCI versando le quote associative di propria competenza, designando i propri rappresentanti nei vari Organi federativi, promuovendo la partecipazione dei propri dirigenti ed associati ai congressi ed alle riunioni di lavoro, collaborando alle pubblicazioni.
8. elaborare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, programmi relativi alle attività immobiliari definendo, ove occorra i comportamenti specifici degli associati
9. costituire, sia nei confronti della FIABCI che dei pubblici poteri dei Paesi da essa rappresentati e delle organizzazioni internazionali, il portavoce dei propri associati intervenendo per la tutela dei loro legittimi interessi;
10. disciplinare i rapporti e favorire intese con gli altri settori economici;
11. fare in generale tutto ciò che, direttamente o indirettamente, può tendere alla migliore organizzazione delle professioni immobiliari ed all'accrescimento del loro livello morale e materiale, nonché al raggiungimento dei fini federativi;
12. per il raggiungimento degli scopi menzionati gruppi di associati potranno costituire consorzi, società od enti ai quali la Federazione potrà concedere l'uso del nome, marchio e logo di FIABCI ITALIA.

TITOLO SECONDO **DEI SOCI**

Art.6 **Categorie**

I soci sono ripartiti nelle seguenti tipologie:

1. gestori di patrimoni immobiliari e/o amministratori di stabili;
2. agenti di mediazione immobiliare
3. consulenti immobiliari
4. promotori di iniziative immobiliari
5. periti ed esperti del settore immobiliare
6. finanziatori immobiliari
7. professionisti che svolgono la loro attività prevalentemente nel settore immobiliare, purchè iscritti ad Albi professionali legalmente riconosciuti.
8. associazioni o raggruppamenti di professionisti e/o imprese del settore immobiliare.

Sono soci gli enti, le associazioni, le società, le imprese e le persone fisiche esercenti le attività statutariamente previste e che siano in regola con le disposizioni di legge in merito alle condizioni di esercizio di ciascuna attività; essa deve uniformarsi ai principi di etica professionale enunciati nel "Codice Deontologico dell'associato FIABCI ITALIA". In ragione del tipo di organizzazione o dell'ambito in cui svolgono la loro attività, i soci possono essere ripartiti in gruppi.

Art. 7 **Adesione: modalità e condizioni**

Per acquisire la qualifica di socio occorre presentare domanda scritta di ammissione ed essere ammessi dalla Giunta Esecutiva.

La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione delle presenti norme statutarie e dei doveri da queste derivanti.

La qualità di socio – si acquista dalla data e per effetto della delibera di ammissione della Giunta Esecutiva.

La posizione di iscritto ed il relativo contributo sono intrasmissibili ad eccezione del trasferimento causa morte. Il valore della quota è altresì non rivalutabile.

L'adesione alla Fiabci Italia attribuisce la qualifica di socio del sistema Confederale e comporta l'accettazione del presente statuto e di quello della Confcommercio.

L'adesione impegna il socio per un biennio.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso nei modi e termini di cui all'art. 10.

Art.8

Cessazione del vincolo associativo

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde per:

1. morte del socio persona fisica;
2. estinzione del socio persona giuridica, associazione o società;
3. recesso;
4. espulsione;
5. perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
6. scioglimento della FIABCI ITALIA, deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 9

Espulsione

Il socio può essere espulso per violazioni alle norme statutarie o altre gravi inadempienze, ovvero per fallimento.

Il socio espulso non ha alcun diritto sui beni della federazione, non può ripetere le quote associative già versate e resta tenuto al pagamento degli importi relativi al periodo di durata del rapporto associativo che non abbia ancora corrisposti.

Art. 10

Recesso

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Comitato Esecutivo a mezzo raccomandata A.R. da spedirsi almeno tre mesi prima della scadenza del biennio o dell'anno in corso.

In ogni caso, il recesso deve pervenire entro il termine previsto dalla FIABCI internazionale, per la comunicazione degli iscritti ad ogni Capitolo Nazionale per l'anno solare successivo.

Il socio recedente non ha alcun diritto sui beni della Federazione, non può ripetere le quote associative già versate e resta tenuto al pagamento degli importi relativi al periodo di durata del rapporto associativo che non abbia ancora corrisposti.

Art. 11

Diritti e doveri

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea nei modi, con le facoltà e nei limiti stabiliti dalle disposizioni del presente Statuto.

Gli operatori associati sono tenuti a corrispondere alla Fiabci Italia i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti e dalle delibere della Fiabci Italia, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.

Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi previsti dal presente statuto, ovvero rappresentare la Federazione in enti o commissioni.

Il Presidente della Federazione, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 12
Sanzioni

Fermo il disposto dell'art. 9, le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo sono:

- a) la deplorazione scritta
- b) la sospensione.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi.

Il socio non può essere sospeso o espulso se non dopo aver presentato, su invito del Consiglio Direttivo, le proprie difese o prima che siano decorsi **30** giorni dalla ricezione dell'invito senza che le abbia presentate.

TITOLO TERZO
DEGLI ORGANI SOCIALI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 13
Definizione

Sono organi della Federazione:

- 1 assemblea
- 2 il Consiglio Direttivo
- 3 la Giunta Esecutiva
- 4 il Presidente
- 5 il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)
- 6 il Collegio dei Probiviri
- 7 il Segretario Generale
- 8 Gruppo Giovani under 35

Art. 14
Doveri

Coloro che ricoprono cariche sociali sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e devono assolvere con lealtà e probità ai propri incarichi, osservando la diligenza da questi richiesta.

Sono responsabili nei confronti della Federazione per i danni ad essa cagionati in violazione di detti obblighi.

Art. 15
Durata e svolgimento delle cariche

Gli Organi della Fiabci Italia vengono eletti a scrutinio segreto o palese se richiesto dalla maggioranza dell'assemblea. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni; esse sono di regola gratuite.

Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

Capo II Dell'assemblea

Art. 16 Composizione e Candidature

L'Assemblea di FIABCI ITALIA è composta da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi per l'anno in corso.

Le riunioni dell'assemblea possono essere ordinarie e straordinarie.

Le candidature alle cariche sociali devono pervenire entro 15 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea elettiva.

I soci non possono essere portatori di più di due deleghe.

Art. 17 Convocazione

L'assemblea dei soci viene convocata dal Presidente della FIABCI ITALIA o da chi ne fa le veci.

La convocazione può contenere le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, mediante lettera indicante l'ordine del giorno, spedita al domicilio dei soci come risultante agli atti della Federazione, almeno venti giorni prima della data di svolgimento della stessa.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 40% dei voti dell'Assemblea. In questa ipotesi, essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.

L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente per fax o posta elettronica od in altro modo idoneo con preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 18 Costituzione

In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili.

In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo minimo di un'ora.

Art. 19

Deliberazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari; dal computo dei votanti devono quindi escludersi gli astenuti.

Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.

Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federazione.

Art. 20

Competenze

L'assemblea delibera in ordine alle attività sociali ed in particolare formula gli indirizzi generali ed i criteri direttivi delle manifestazioni e delle altre iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto.

All'Assemblea compete:

1. eleggere il Presidente della Federazione;
2. eleggere fra i propri membri i componenti del Consiglio Direttivo;
3. fissare le direttive generali della Federazione;
4. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
5. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
6. approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione annuale sull'attività svolta;
7. approvare il Codice Deontologico;
8. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
9. deliberare sulle modifiche del presente Statuto, nel rispetto del disposto dell'art. 21;
10. deliberare sullo scioglimento della Federazione, nel rispetto del disposto dell'art. 21.

Art. 21

Modifiche allo Statuto e Scioglimento della Federazione

Le delibere concernenti le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento della FIABCI ITALIA, non possono essere validamente assunte se all'Assemblea non partecipano, in prima convocazione, tanti soci quanti esprimono la maggioranza dei voti, ed in seconda convocazione sia presente o rappresentato almeno il 10% dei voti per le modifiche, ed il 30% dei voti per lo scioglimento.

Tali delibere sono validamente approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO III

Del Consiglio Direttivo

Art. 22

Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dagli Associati nominati dall'Assemblea ordinaria, in regola con la quota associativa da un numero di Membri non inferiori a 10 e non superiore a 30, compreso il presidente esclusi i membri cooptati di cui all'art. 26.
- b) da un rappresentante del Gruppo Giovani

Art. 23

Convocazione

Il Presidente convoca, almeno due volte nell'anno, il Consiglio Direttivo con avviso scritto, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno, spedito con anticipo di almeno otto giorni.

Nei casi di urgenza, sono valide le convocazioni effettuate a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica, anche il terzo giorno precedente quello della riunione.

Il Presidente deve procedere alla convocazione quando ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri o tutti i Revisori dei Conti.

In questo caso, ove il Presidente non provveda entro trenta giorni, è valida la convocazione effettuata per iscritto dai Consiglieri richiedenti.

Art. 24

Numero legale e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo non può validamente deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

Esso delibera a maggioranza dei votanti, con voto di norma palese, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti.

Dal computo dei votanti devono escludersi gli astenuti.

Art. 25

Competenze

Nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi formulati dall'assemblea, nonché delle norme del Titolo quarto del presente Statuto, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in ordine alle amministrazioni ordinaria e straordinaria della federazione ed alla gestione delle singole iniziative e manifestazioni.

Esso inoltre:

1. nomina nel suo seno due Vice presidenti, su proposta del Presidente, tra i componenti del Consiglio di cui uno con funzioni di vicario;
2. elegge nel suo seno tre componenti la Giunta Esecutiva;
3. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale scegliendolo tra i propri componenti;
4. redige il bilancio preventivo, determinando la misura dei contributi associativi
5. predispone annualmente per l'Assemblea la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo;
6. redige e propone all'assemblea per l'approvazione il Codice Deontologico della Federazione;
7. delibera la costituzione di commissioni e di comitati tecnici consultivi;
8. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
9. dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi;
10. vigila sulla corretta conduzione degli Enti costituiti dalla Federazione od ai quali la stessa abbia concesso l'uso del nome e/o marchio;
11. nomina i membri della Federazione delegati a rappresentare FIABCI ITALIA negli Organi e/o Commissioni della FIABCI e degli altri Enti cui FIABCI ITALIA aderisce;
12. ratifica le cooptazioni fino ad un massimo di 3 consiglieri effettuate dal **Presidente**.

Art.26

Cooptazione

Il presidente con ratifica del Consiglio, durante il proprio mandato, può cooptare un massimo di tre consiglieri.

Capo IV

Della Giunta Esecutiva

Art. 27

Composizione

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente della Federazione che la presiede, dai due Vice Presidenti, dal Segretario Generale, da tre Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Art.28

Convocazione

Il Presidente convoca la Giunta Esecutiva ogni volta che egli lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte all'anno mediante convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, con almeno otto giorni di preavviso rispetto alla data della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con i mezzi più rapidi.

Art.29

Numero legale e deliberazioni

Ciascun membro della Giunta Esecutiva ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono prese a maggioranza dei voti espressi e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Art.30

Competenze

La Giunta Esecutiva tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati dal Consiglio Direttivo, o dal presente Statuto, provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla ratifica del predetto Organo – entro 60 giorni – le decisioni eventualmente assunte in sua vece.

Spetta in particolare alla Giunta Esecutiva di:

1. curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. nominare, su proposta del Presidente, il Segretario esecutivo, che sovrintende a tutti i servizi della Federazione e partecipa alle riunioni degli organi sociali;
3. collaborare con il Presidente per il miglior adempimento dei compiti a lui attribuiti dallo Statuto;
4. formulare al Consiglio Direttivo le proposte per la determinazione dell'ammontare della tassa di ammissione, della quota base associativa annua e di altri eventuali contributi dovuti dai soci e le modalità della loro riscossione;
5. esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il conto preventivo annuali da sottoporsi all'Assemblea;
6. decidere in merito all'ammissione di nuovi soci;
7. deliberare su tutte le questioni riguardanti il funzionamento della Federazione e lo svolgimento dell'attività che non siano espressamente riservate dallo Statuto ad altri organi della Federazione.

Capo V Del Presidente

Art. 31 Attribuzioni

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori e di conferire la procura, generale o speciale, alle liti.

Egli inoltre:

1. convoca e presiede l'Assemblea;
2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
3. convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
4. può cooptare durante il mandato fino a 3 consiglieri;
5. indica al Consiglio Direttivo i Vice Presidenti per la nomina;
6. esercita il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e, in generale sull'attività del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
7. sovrintende alle attività di amministrazione della Federazione e di gestione delle singole iniziative e manifestazioni, provvedendo al loro coordinamento;
8. vigila sull'andamento degli uffici e dei servizi;
9. cura le relazioni esterne della Federazione;
10. decide sulle materie che il presente Statuto non attribuisce alla competenza di altri Organi sociali.

Art. 32 Vice Presidenti

In ogni caso di assenza o altro impedimento temporaneo, le funzioni presidenziali sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente può inoltre, delegare l'esercizio di proprie funzioni ai Vice Presidenti o ad uno di essi, anche in via permanente, salva in ogni tempo la possibilità di revoca.

In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dall'inizio della "vacatio".

Capo VI Del Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)

Art. 33 Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, anche fra non soci, in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali.

In caso di morte o altro impedimento permanente dei revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine decrescente di età.

Art.34
Compiti

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige annualmente un rapporto sulla gestione patrimoniale, della Federazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea congiuntamente ai bilanci.

Formula i pareri che vengono richiesti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e può procedere in qualsiasi momento ad azioni di ispezione e controllo.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

Capo VII
Del Collegio dei Probiviri

Art. 35
Composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali.

Due membri effettivi e due supplenti possono essere eletti anche fra non soci.

La carica è incompatibile con ogni altra carica nella Federazione.

In caso di morte o altro impedimento permanente dei revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine decrescente di età.

Art. 36
Compiti

Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli Organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto.

In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci o tra questi e la Federazione o i suoi Organi, che ad esso venga deferita dal Presidente.

Capo VIII
Del Segretario Generale

Art. 37
Attribuzioni

Il Segretario Generale della FIABCI ITALIA coadiuva il Presidente e gli altri organi collegiali nell'espletamento del loro mandato.

Spetta in particolare al Segretario Generale di:

- a) istruire le domande di ammissione relazionandone la Giunta esecutiva;
- b) mantenere il collegamento con il Segretario Generale della FIABCI.
- c) coordina l'attività delle delegazioni territoriali.

Nella persona del segretario generale può cumularsi anche eventualmente la funzione di Tesoriere

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38
Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Federazione coincide con l'anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dell'Associazione predispone un bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Lo stesso consiglio predispone altresì ogni anno un bilancio preventivo per l'anno successivo, che deve essere approvato dall'assemblea nello stesso termine del bilancio consuntivo.

Art. 39
Rinvio

Durante la vita dell'Associazione, è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Per quant'altro non stabilito dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto compatibili, ovvero le vigenti norme di legge.

Art. 40
Clausola arbitrale

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione del presente statuto, si farà ricorso ad un arbitrato irrituale. Ciascuna parte nominerà un arbitro ed il Presidente del collegio sarà scelto dagli arbitri di parte di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, sarà nominato dal Presidente della Confcommercio.

Art.41
Marchio FIABCI ITALIA

Le modalità di utilizzo del marchio della FIABCI ITALIA, sono stabilite dal Consiglio.
Esse sono vincolanti ed inderogabili per tutti gli associati.